

Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI AL

Disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”

(A.S. 1689).

Roma, 11 novembre 2025

Dopo l'articolo 122 è aggiunto il seguente

ART. 122 BIS

Norme in materia di Province e Città Metropolitane

- 1. All'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030" sono sostituite dalle parole "di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 50 milioni di euro annui dal 2029 al 2030"**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di accelerare il processo di riduzione dello squilibrio tra risorse correnti a disposizione di Province e Città Metropolitane, e le spese per funzioni fondamentali e contributo alla finanza pubblica.

Il fondo per le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 178/2020 è infatti attualmente non pienamente in grado di garantire le risorse necessarie e dunque si chiede di implementare di 50 milioni annui le risorse a disposizione per Province e Città metropolitane.

L'emendamento è infatti destinato a modificare la norma che, nella legge di bilancio 2024, (art. 1, comma 773), aveva previsto un incremento di 50 milioni annui fino al 2029 per questo specifico fondo: l'incremento che si chiede è di ulteriori 50 milioni annui per il triennio 2026/2028.

(necessita di copertura 150 milioni per triennio 26/28)

Dopo l'articolo 122 è aggiunto il seguente

ART. 122 BIS

(Revisione della modalità del contributo alla finanza pubblica 2026-28 degli enti locali)

- 1. Al comma 535 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026 il contributo alla finanza pubblica, come determinato dal precedente comma 534, è regolato secondo le disposizioni di cui ai commi 789 e 790 della legge 30 dicembre 2024, n. 207".**

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa è finalizzata a trasformare la spending review, vigente fino al 2028 a carico di Province e Città Metropolitane, per un importo pari a 150 milioni (50 milioni di euro annui fino al 2028), da contributo alla finanza pubblica di parte corrente, a strumento di rafforzamento dei vincoli previsti dalla governance europea per gli enti locali.

In particolare, si prevede di indirizzare quelle stesse risorse all'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 788 della legge di bilancio 2025, secondo le modalità già contenute nel decreto ministeriale di marzo 2025.

In questo modo si manterrebbe l'obiettivo di non incrementare la spesa corrente, qualificando l'utilizzo da parte degli enti locali verso gli investimenti.

ART. 122

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis.: Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244, del medesimo testo unico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 10 milioni di euro per le province delle Regioni a statuto ordinario, e 5 milioni di euro per le province e i liberi consorzi comunali delle Regioni a statuto speciale. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla BDAP entro il 31 maggio 2025. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

(trovare copertura)

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di reiterare per il biennio 2026/2027 il fondo a disposizione delle Province in difficoltà finanziaria per l'importo annuo di 15 milioni di euro, secondo la ripartizione indicata pari a 10 milioni per le Province RSO e i 5 milioni restante per Province e Liberi consorzi delle Regioni a Statuto speciale.

ART. 99

Disposizioni in materia di manutenzione stradale

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

A) Al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

“E’ altresì istituita una ulteriore sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle Province e Città Metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti”;

B) Al comma 9 l'ultimo capoverso è così sostituito:

“Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento del punto A) ha l'obiettivo di salvaguardare, all'interno dell'unico “fondone” di nuova costituzione, quelle risorse che attualmente sono destinate a programmi di finanziamento per la rete viaria di Province e Città Metropolitane. Si sottolinea come, infatti, che sulle risorse di cui all'articolo, 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018 n.145, si poggia il rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018, e sono attualmente assegnate al comparto risorse per gli anni fino al 2029 (cfr dm 216/24).

Infine, l'emendamento del punto B) in coerenza con la richiesta del punto precedente, mira a salvaguardare le eventuali risorse revocate o non assegnate per farle rimanere nel fondo dedicato alle Province.

ART. 99

Disposizioni in materia di manutenzione stradale

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, è apportata la seguente modifica:

al comma 8, lettera b) dopo il punto 3.2 è aggiunto il seguente: "3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al punto 3.2 si intendono assolti anche attraverso la sottoscrizione ed aggiudicazione di accordi quadro nelle forme previste dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 e successive modifiche e integrazioni".

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di supportare l'attività di impiego delle Province e Città metropolitane per le risorse assegnate, attraverso l'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro, come disciplinato dal Codice dei contratti pubblici, consentendo la programmazione degli interventi in maniera coerente con il fabbisogno manutentivo dell'ente nel corso delle annualità considerate dal decreto legge n.95/2025 e cioè 2025/2028.

In particolare, l'esecuzione dell'accordo quadro nelle forme previste dall'articolo 59, comma 4, lett.a), assicura l'esecuzione degli interventi di durata pluriennale nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal DL 95/2025.

Dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

“ART. 106-bis

Piano triennale manutenzione straordinaria scuole secondarie di secondo grado

1. A valere sulle le risorse di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è definito un Piano triennale 2026/2028 di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole secondarie di secondo grado di province e città metropolitane, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027 e 250 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, in considerazione della superficie degli edifici scolastici di competenza, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.”

MOTIVAZIONE

Grazie ai fondi PNRR riservati alle Province e Città metropolitane - riferiti per la quasi totalità alla Missione 4 – istruzione – sono in fase di realizzazione e conclusione più di 2000 interventi per opere di manutenzione, costruzione di nuovi edifici scolastici o palestre delle scuole secondarie superiori, che si dovranno ultimare entro il mese di marzo 2026. A livello nazionale e regionale è stata avviata nel 2025 la ricognizione dei fabbisogni di interventi di manutenzione e di investimento per i prossimi anni che coinvolge le 7100 scuole di istruzione secondaria superiore di competenza delle Province e Città metropolitane ma non sono state previste ancora risorse specifiche da parte del Governo dal 2026 in poi.

L'emendamento proposto ha la finalità di realizzare con le risorse contenute nel fondo di cui all'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2020, un Piano triennale di manutenzione o nuova costruzione per le scuole secondarie superiori di competenza delle Province e Città metropolitane, in modo da consentire agli enti di progettare e realizzare in tempi certi gli interventi di propria competenza.

I fondi previsti sono già stanziati nel bilancio dello Stato e non necessita dunque di copertura.

Dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

“ART. 106-bis

Adeguamento delle scuole superiori alla disciplina antincendio

1. Per la realizzazione di un piano biennale di adeguamento degli edifici delle scuole superiori alla disciplina antincendio, sono utilizzate le risorse del fondo di cui al comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

Le Province e le Città metropolitane dovranno adeguare gli edifici scolastici di loro competenza alle previsioni della normativa antincendio entro il 31 dicembre 2027, in base a quanto previsto dall'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater dl 202/24 (c.d. “milleproroghe”).

ART. 99

Disposizioni in materia di manutenzione stradale

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2 bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro per l'anno 2028, alle attività di classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza, monitoraggio e messa in sicurezza delle gallerie esistenti relativamente alla rete viaria di province e città metropolitane.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2026, previa intesa in Conferenza Unificata, sono individuati criteri, modalità di utilizzo e riparto delle somme di cui al presente comma.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di incrementare le risorse per investimenti in materia di sicurezza della rete viaria di competenza di Province e Città metropolitane, al fine di avviare le attività relative al censimento e classificazione del rischio delle gallerie esistenti. Ciò in ragione del fatto che a breve agli enti territoriali verrà chiesto di adeguarsi alla disciplina di cui al DM 247 del 1° agosto 2022 – Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti – attualmente riferito alla rete nazionale. Per garantire tempi ragionevoli e qualità dei processi è necessario stanziare le necessarie risorse per supportare questo specifico e impegnativo lavoro ricognitivo, stante anche la possibilità che questa disciplina venga ad applicarsi anche ai sottopassi.

(necessita di copertura)

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali.

Al comma 4 dopo le “dei comuni” sono aggiunte le parole “, delle province e delle città metropolitane”.

MOTIVAZIONE

La previsione di un fondo per l'incremento del salario accessorio da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 non può essere limitata ai soli Comuni, ma deve estendersi anche alle Province e alle Città metropolitane, ovvero a tutti gli enti locali che hanno gli stessi problemi di armonizzazione dei trattamenti economici rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione.

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali.

Al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “dei comuni” sono aggiunte le parole “, delle province e delle città metropolitane”;**
- b) le parole “50 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “100 milioni di euro”;**
- c) le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “150 milioni di euro”;**
- d) le parole “l’anno 2027” sono sostituite dalle parole “l’anno 2026”;**
- e) le parole “dall’anno 2028” sono sostituite dalle parole “dall’anno 2027”.**

MOTIVAZIONE

La risorse previste nel fondo per l’incremento del salario accessorio da destinare da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 soprattutto nel primo anno non sono sufficienti a garantire un adeguato recupero del gap retributivo che caratterizza il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali rispetto a quelli degli altri comparti della PA. Si propone, innanzitutto, di includere anche province e città metropolitane tra i destinatari del fondo, poiché tutti gli enti locali, e non solo i comuni, hanno necessità di vedere armonizzato il trattamento economico dei dipendenti; inoltre si propone di raddoppiare l’importo previsto nel primo anno di decorrenza del fondo da 50 a 100 milioni di euro, ed aumentare lo stanziamento 2027 di 50 milioni di euro.

La previsione di un fondo per l’incremento del salario accessorio da destinare da destinare al rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le funzioni locali 2025 – 2027 deve incidere fin dal 2026 sulle risorse da destinare all’armonizzazione dei trattamenti economici degli enti locali rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione.

(trovare copertura)

NEUTRALIZZAZIONE ONERI CONTRATTUALI PER CAPACITÀ ASSUNZIONALI

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4bis. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

MOTIVAZIONE

L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale degli enti territoriali sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria che si basano sull'incidenza delle spese di personale sulle entrate correnti degli enti. La norma proposta ha l'obiettivo di neutralizzare dal calcolo delle spese di personale gli oneri per il rinnovo dei contratti del comparto funzioni locali per non bloccare le procedure assunzionali necessarie a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali.

ESCLUSIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DAL TETTO SALARIO ACCESSORIO

ART. 58

(Disposizioni in materia di tassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. A decorrere dal 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad escludere dal tetto del salario accessorio la spesa relativa a quello dei segretari comunali e provinciali, per consentire il migliore utilizzo negli enti locali dei segretari in servizio a tempo pieno, in convenzione o a scavalco senza creare sperequazioni o disomogeneità nella gestione dei fondi per l'accessorio dei dirigenti e del personale degli enti locali.

ART. 120

(interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza i minori e rinnovi contrattuali.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4 bis. Al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, sono soppresse le lettere a) e b).

MOTIVAZIONE

Dopo la disapplicazione progressiva, avvenuta negli anni passati, dei vincoli e delle limitazioni alle assunzioni e alle spese di personale, contenute nelle lettere da c) a g) del comma in esame, si propone di eliminare definitivamente la parte ancora vigente dell'articolo 1, comma 420 della legge di bilancio 2015.

Si tratta del divieto, ad oggi vigente per le sole Province, di contrarre mutui per funzioni diverse da quelle relative alla valorizzazione ambientale, alla manutenzione di strade e scuole, nonché di sostenere spese di rappresentanza.

Di fatto, a mero titolo esemplificativo, viene impedito alle numerose province che hanno nel loro patrimonio immobiliare biblioteche o musei, di poter contrarre mutui per la necessaria manutenzione.

E' l'unico comparto della Pubblica Amministrazione su cui si applicano questo tipo di vincoli di spesa.

ART. 131

Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nell’ambito della programmazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per gli affari economici, il PNRR e le politiche di coesione definisce un piano di interventi sul territorio per ridurre i divari sociali, economici e infrastrutturali delle aree interne e marginali del paese, che dovranno essere realizzati attraverso Piani coordinati dalle Province e dalle Città metropolitane con il coinvolgimento dei Comuni e delle forze economico- sociali del loro territorio.

MOTIVAZIONE

Nel disegno di legge di Bilancio non ci sono interventi strutturali per la riduzione dei divari territoriali e della marginalità delle aree svantaggiate e si destinano, anzi, fondi per la coesione ad altre finalità. La mancata efficienza nella spesa dei fondi a disposizione, attestata proprio dalla Legge di Bilancio, conferma la necessità di rivederne i modelli di utilizzo, fondando le politiche a favore delle aree interne sull’ascolto dei bisogni e sulla mappatura partecipata delle risorse locali.

L’emendamento si propone pertanto di definire un piano di investimenti destinati alla riduzione dei divari sociali, economici e infrastrutturali per le aree interne e marginali, utilizzando parte delle risorse dei fondi di coesione, così da mantenerne la finalità originaria, assegnando il coordinamento del piano di investimenti alle Province e alle Città metropolitane, che saranno chiamate a realizzare una strategia partecipata, a sostegno delle comunità locali, definendo le priorità con i Comuni del territorio e con il coinvolgimento delle forze economico- sociali.

Dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 106-bis

(Interventi di manutenzione edifici scolastici – regime Iva)

- 1. Dopo il numero 127 quinquies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:**

127 quinquies.1) prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici pubblici adibiti a uso scolastico di ogni ordine e grado, comprese le pertinenze e le relative strutture accessorie, eseguite in favore di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, con l'applicazione dell'aliquota del dieci per cento.

Conseguentemente all'articolo 16 del medesimo decreto, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano soggette all'aliquota del dieci per cento, ai sensi del numero 127 quinquies.1 della tabella A, parte III, allegata al presente decreto.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha l'obiettivo di superare l'incertezza interpretativa che, da anni, caratterizza l'applicazione dell'aliquota IVA alle prestazioni di manutenzione degli edifici scolastici pubblici. Attualmente, l'Agenzia delle Entrate esclude tali interventi dal campo di applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, applicando l'aliquota ordinaria del 22 per cento anche a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili destinati a un servizio pubblico essenziale, quale l'istruzione. Tale interpretazione risulta in contrasto con l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n. 9662 del 2023), la quale ha riconosciuto che gli edifici scolastici, in quanto destinati a un interesse collettivo primario, devono beneficiare dell'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16 del DPR n. 633/1972 e della Tabella A, parte III.

La stessa impostazione è coerente con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva (UE) 2022/542, che include tra le prestazioni agevolabili le attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici utilizzati per fini di pubblico interesse. La norma proposta recepisce quindi tale orientamento, inserendo espressamente nella Tabella A – parte III del decreto IVA una nuova voce che riconosce l'aliquota ridotta del 10 per cento alle prestazioni di manutenzione sugli edifici scolastici pubblici.

In tal modo:

- si garantisce certezza giuridica agli enti locali e agli operatori economici del settore;*
- si allevia l'onere economico sui bilanci degli enti territoriali, favorendo la manutenzione programmata e la sicurezza degli edifici scolastici;*
- si armonizza la disciplina nazionale con la giurisprudenza di legittimità e con le previsioni del diritto europeo in materia di servizi di interesse collettivo.*

L'emendamento, di natura interpretativa e ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la minore entrata derivante dall'applicazione dell'aliquota ridotta è compensata dal minor costo degli interventi di manutenzione e dalla maggiore efficienza della spesa pubblica.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

All'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole “dieci anni” con le parole “venti anni”**

- b) alla fine del periodo è aggiunto il seguente: “. Il termine massimo di 20 anni per il ripiano in quote costanti del disavanzo derivante dall'inclusione del fondo di anticipazione liquidità nella determinazione del risultato di amministrazione riferito all'anno 2025, si applica anche per gli enti in disavanzo e per gli enti che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha un duplice obiettivo:

- allungamento dell'arco temporale di ripiano dal disavanzo generato dall'aver contabilizzato in FAL per l'ente in dissesto*

- ampliamento di tale opportunità anche per gli enti in disavanzo o in piano di riequilibrio finanziario.*

TITOLO IX

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI –

LEP

Si propone lo stralcio

MOTIVAZIONI

La richiesta di operare uno stralcio completo degli articoli da 123 a 128 riferiti ai livelli essenziali delle prestazioni LEP è determinata dalla necessità che vi sia un approfondimento concertato e condiviso anche con gli enti territoriali, unitamente ad un pieno ruolo del Parlamento.

La definizione dei LEP, così come il loro livello di finanziamento, e le regole del loro monitoraggio, impongono una piena condivisione dei livelli di governo che sono chiamati ad erogare le prestazioni; si ritiene che la legge di bilancio non rappresenti lo strumento più idoneo per tale percorso.